



Via B. Avesani, 31 - 37135 Verona - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027 - casella postale 1049 vr. succ. 10
C.F. e P.IVA 02737960233 - www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA PILE, MEDICINALI, INDUMENTI E
TONER SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA
DURATA DI DUE ANNI

GARA N.7610715

CIG 8117145FF1

IL R.U.P.
(Dott. Diego Testi)

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi da effettuarsi sul territorio del Comune di Verona e provincia:

- Raccolta, carico e trasporto delle pile e dei medicinali scaduti nell'ambito dei comuni serviti da Amia Verona S.p.a. (Verona, Cerro Veronese e Villafranca di Verona);
- Raccolta differenziata di cartucce e toner esausti presso attività commerciali ed istituzionali nell'ambito del Comune di Verona e dei Comuni immediatamente confinanti con il Comune di Verona;
- Raccolta differenziata di abiti, indumenti, scarpe e borse usati presenti all'interno dei 184 contenitori dedicati, dislocati sul territorio comunale nonché la fornitura/noleggio dei contenitori stessi che l'aggiudicatario dovrà fornire a seguito dell'aggiudicazione.

L'aggiudicazione avverrà alla concorrente che avrà formulato la migliore offerta economica secondo le indicazioni descritte nel disciplinare di gara.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 – DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata presunta di anni due, dal 1 gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2021 e l'importo a base di gara viene stimato in € 144.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 267,00 per rischi interferenziali, non soggetti a ribasso. Il contratto dovrà ritenersi concluso all'esaurimento dell'importo.

Amia si riserva la facoltà di proseguire il contratto, alle medesime condizioni, o eventualmente migliorative, per un ulteriore anno ed un importo stimato di €72.000,00, oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 133,00 non soggetti a ribasso, e comunque fino all'aggiudicazione definitiva della nuova gara d'appalto. In tal caso sarà inviata comunicazione scritta all'aggiudicatario entro trenta giorni dalla scadenza biennale.

Si fa presente che qualora sopraggiungano modifiche organizzative interne ad Amia Verona S.p.a. per le quali non sia più necessario il servizio oggetto del presente appalto, il servizio potrà terminare con anticipo rispetto alla durata stimata; in tal caso il fornitore nulla avrà a pretendere da questa S.A. in ordine alla conclusione anticipata del contratto.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

SERVIZIO DI RACCOLTA DI PILE E MEDICINALI
--

SERVIZIO: raccolta di pile esauste. CER 20.01.33

I comuni in cui va effettuato il servizio sono:
Verona, Cerro Veronese, Villafranca di Verona.

Descrizione minima e non esaustiva degli interventi da svolgere:

- Vuotatura dei contenitori di pile, di proprietà di Amia, presenti sul territorio dei Comuni sopra dette trasporto del rifiuto presso la sede di Amia;

- Il trasporto delle pile dovrà essere effettuato con automezzo dotato di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti, in quanto classificati come rifiuto per il codice CER 20.01.33 con l'utilizzo del Formulario di identificazione del rifiuto;
- Il numero attuale delle utenze è di 558 esercenti (salvo eventuali e successive richieste che dovessero giungere dopo l'affidamento della gara in oggetto), presso i quali si trovano appositi contenitori ove il cittadino conferisce le pile;
- Il conferimento del rifiuto dovrà avvenire presso la sede di Amia Verona S.p.a. in via B. Avesani n.31 Verona;
- Frequenza indicativa della raccolta per ogni utenza: una volta al mese ad eccezione di circa 25 utenze con frequenza di raccolta settimanale. La raccolta dovrà essere effettuata 3 mattine alla settimana, in giorni variabili dal lunedì al venerdì.

SERVIZIO: raccolta farmaci scaduti CER 20.01.32

I comuni in cui va effettuato il servizio sono:
Verona, Cerro Veronese, Villafranca di Verona.

Descrizione minima e non esaustiva degli interventi da svolgere:

- Vuotatura dei contenitori di medicinali presenti presso le farmacie che si trovano sul territorio dei Comuni sopra detti, e trasporto del rifiuto presso la sede di apposito impianto indicato dalla S.A. in un raggio massimo di 20 km dalla sede di Amia Verona S.p.a.;
- Il trasporto dei medicinali dovrà essere effettuato con automezzo dotato di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti, in quanto classificati come rifiuto per il codice CER 20.01.32 con l'utilizzo del Formulario di identificazione del rifiuto;
- Il numero attuale delle utenze è di 94 esercenti (salvo eventuali e successive richieste che dovessero giungere dopo l'affidamento della gara in oggetto), presso i quali si trovano appositi contenitori ove il cittadino conferisce i medicinali;
- I contenitori per la raccolta dei medicinali sono di proprietà di Amia e si trovano già posizionati sul territorio. L'aggiudicatario ad ogni vuotatura dovrà rifornire il contenitore di apposito sacchetto da 80 litri (indicativamente 110 cm x 72 cm);
- Il conferimento del rifiuto dovrà avvenire presso l'impianto che sarà indicato dalla S.A. nel raggio di 20 km dalla sede di Amia;
- Frequenza indicativa della raccolta per ogni utenza: quindicinale salvo alcune utenze che richiedono una frequenza più elevata in giorni variabili dal lunedì al venerdì.

Modalità di esecuzione del servizio:

La raccolta di pile e medicinali scaduti avverrà con la frequenza sopra indicata. Durante l'operazione di raccolta dovrà essere evitata la fuoriuscita di liquidi contenuti all'interno dei predetti rifiuti.

Amia Verona Spa fornirà all'aggiudicatario l'elenco dei contenitori e la loro dislocazione e ogni successivo aggiornamento.

Gli eventuali danni che i contenitori dovessero subire durante lo svuotamento saranno a carico dell'Appaltatore.

L'aggiudicatario è tenuto a intervenire su chiamata di Amia Verona Spa ogni qualvolta si rendesse necessario l'intervento, che dovrà essere effettuato entro le 24 ore dalla chiamata.

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INDUMENTI USATI, SCARPE E BORSE

Il servizio va effettuato nel Comune di Verona.

Descrizione minima e non esaustiva degli interventi da svolgere:

- Fornitura, consegna e posizionamento dei contenitori (circa 200), secondo le indicazioni dell'appaltatore che seguiranno l'aggiudicazione, nonché lo svuotamento, la manutenzione e la pulizia (i contenitori devono essere mantenuti in uno stato decoroso e puliti periodicamente);
- I contenitori, del tipo di quelli convenzionalmente fabbricati per la raccolta di indumenti, dovranno essere realizzati in lamiera di acciaio verniciato (possibilmente di colore giallo) con apertura superiore ed indicativamente con le seguenti dimensioni: larghezza 115cm x 115cm x 220cm altezza, con capacità effettiva di circa 2mc.. I contenitori andranno posizionati su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico o aperto al pubblico, in luoghi comunemente concordati;
- I contenitori attualmente presenti sul territorio comunale di Verona sono attualmente 184, così come da tabella allegata al presente capitolato, eventuali e successive richieste potranno giungere dopo l'affidamento della gara in oggetto;
- L'aggiudicatario deve avere in uso un impianto autorizzato allo stoccaggio dei codici cer 20.01.10 – 20.01.11 (R12 - R13), oltre all'autorizzazione al trasporto dei suddetti codici con una dotazione minima di n° otto mezzi.
- Il trasporto degli indumenti dovrà essere effettuato con automezzo dotato delle autorizzazioni previste dalla normative vigenti, legittimato quindi al trasporto del rifiuto classificato con il codice CER 20.01.10 (indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili post-consumo) con l'utilizzo del Formulario di identificazione del rifiuto, dove dovrà risultare Amia Verona Spa come intermediario;
- Il conferimento del rifiuto dovrà avvenire presso la sede dell'aggiudicatario, che sarà autorizzato a rivalorizzare il rifiuto ad altri impianti/destinatari;
- La raccolta viene effettuata 3 mattine alla settimana, in giorni variabili dal lunedì al sabato;
- Per questa tipologia di servizio sono previsti degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed il pagamento avverrà con consuntivazione trimestrale;
- Garantire che il ricavato della raccolta sarà destinato a scopi di solidarietà sociale, e di cui si trasmetterà evidenza sia mediante la produzione dei formulari di identificazione e trasporto sia con relazione annuale che evidenzia i progetti finanziati;
- Garantire la sostituzione dei contenitori danneggiati entro 48 ore dalla richiesta di Amia;
- Garantire la costante pulizia dell'area circostante al contenitore, conferendo eventuali rifiuti presso l'isola ecologica di Amia in via B. Avesani n.31 – Verona.

Modalità di esecuzione del servizio:

Gli eventuali danni da incendi e/o incidenti stradali che i contenitori dovessero subire durante la giacenza sul territorio dei Comuni e gli eventuali danni che essi dovessero subire durante lo svuotamento saranno a carico dell'Appaltatore;

Al momento del subentro del nuovo operatore è compito di Amia ottenere la liberazione delle aree destinate al posizionamento dei cassonetti dedicati alla raccolta, attraverso gli opportuni strumenti attuativi, ordinanza sindaco.

L'aggiudicatario è tenuto a intervenire su chiamata di Amia Verona Spa ogni qualvolta si rendesse necessario l'intervento, che dovrà essere effettuato entro le 24 ore dalla chiamata.

SERVIZIO DI RACCOLTA TONER

Il servizio va effettuato nel Comune e provincia di Verona.

Descrizione minima e non esaustiva degli interventi da svolgere:

- Fornitura, consegna e posizionamento dei contenitori (fino ad un massimo di circa 330 utenze), secondo le indicazioni dell'appaltatore che seguiranno l'aggiudicazione, nonché lo svuotamento, la manutenzione e la pulizia (i contenitori devono essere mantenuti in uno stato decoroso e puliti periodicamente);
- I contenitori, dovranno avere le seguenti dimensioni: 40 x 40 x 60h, del tipo prodotto appositamente per la raccolta di toner, dotato di stampa o di etichetta adesiva per l'identificazione del rifiuto e con la possibilità di personalizzazione col proprio logo aziendale.
- Successivamente alla consegna dei contenitori, sono previste al massimo due servizi di ritiro annui per singolo contenitore, su specifica chiamata del produttore ad Amia la quale provvederà a darne comunicazione all'aggiudicatario;
- La sostituzione dei contenitori di toner, successivamente alla consegna degli stessi, avverrà su specifica chiamata del produttore ad Amia la quale provvederà a darne comunicazione, con un numero massimo di due sostituzioni nell'arco di un anno dall'attivazione del servizio;
- Il trasporto dei consumabili dovrà essere effettuato con automezzi dotati di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti, in quanto classificati come rifiuto per il codice CER 08.03.18 con l'utilizzo del Formulario di identificazione del rifiuto;
- Il conferimento del rifiuto dovrà avvenire presso la sede di Amia Verona S.p.a. in via B. Avesani n.31 Verona.
- Frequenza della raccolta per ogni utenza: due volte all'anno.

ART. 4 – IMPIANTO DI DESTINAZIONE

La ditta appaltatrice dovrà trasportare i rifiuti presso i seguenti impianti:

- CER 20.01.33 presso la sede di Amia Verona S.p.a. in via B. Avesani n.31 Verona;
- CER 20.01.32 presso impianto nel raggio di 20km dalla sede Amia Verona S.p.a. in Via B. Avesani n.31 Verona;
- CER 20.01.10 – 20.01.11 presso la sede dell'aggiudicatario;
- CER 08.03.18 presso la sede di Amia Verona S.p.a. in via B. Avesani n.31 Verona.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale l'impianto segnalato dalla committente si trovasse nell'obiettivo impossibilità di ricevere il rifiuto, lo stesso potrà essere sostituito, con altro idoneo impianto atto a ricevere il rifiuto oggetto della presente gara, previa comunicazione scritta della S.A.

Qualora la distanza del nuovo impianto dovesse risultare maggiore, all'aggiudicataria sarà riconosciuto l'importo di euro/km = 1,10 (uno/10), calcolato sulla differenza tra la maggior distanza complessiva risultante dai viaggi effettuati nel periodo preso in esame (come da formulari emessi) rispetto al parametro sopra indicato.

Il mancato ritiro del rifiuto da parte dell'aggiudicataria rispetto al programma settimanale/quindicinale/mensile richiesto comporterà l'applicazione della penale di cui all'art.21.

ART. 5 – AUTORIZZAZIONI E MEZZI DI TRASPORTO

L'Appaltatore dovrà essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto dei rifiuti urbani pericolosi: **Pile (CER 20.01.33), medicinali scaduti (CER 20.01.32) toner (CER 08.03.18)** e dei rifiuti non pericolosi: **abiti usati (CER 20.01.10)** rilasciate secondo la vigente normativa, ed inoltre gli automezzi dovranno essere in perfetta efficienza.

Gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere idonei, autorizzati e mantenuti in modo decoroso. Quelli che a giudizio insindacabile di Amia Verona Spa non fossero ritenuti idonei al trasporto, verranno respinti senza alcun onere con l'obbligo per l'appaltatore di doverli sostituire.

L'Appaltatore solleva fin d'ora l'Appaltante da qualunque responsabilità civile o penale derivante dal trasporto dei materiali.

Amia Verona Spa non autorizza trasporti di quantità eccedenti la portata massima degli automezzi, ritenendosi non responsabile di eventuali eccedenze.

Le operazioni di trasporto devono procedere in modo tale da non disperdere alcun rifiuto lungo il percorso. A tale scopo l'appaltatore deve dotare tutti i mezzi delle apposite coperture necessarie al conferimento dei rifiuti soggetti a dispersione.

Il servizio affidato col presente appalto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio pubblico ed indispensabile. Esso non va sospeso per nessun motivo salvo al verificarsi di cause di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, vanno garantiti per legge i servizi minimi essenziali. Per garantire la continuità del servizio la ditta aggiudicataria dovrà nominare un proprio responsabile per le comunicazioni inerenti tale servizio.

ART. 6- CONFORMITA' DEL RIFIUTO

Alla ditta appaltatrice del servizio è riservata la possibilità di verificare la conformità dei rifiuti trasportati.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice riscontri, alla presenza di un rappresentante della committente, intendendosi per tale il responsabile tecnico il cui nominativo verrà indicato in sede di sottoscrizione del contratto, che i rifiuti trasportati presentano caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata all'art. 1, ha facoltà di darne immediato avviso, mediante pec, ad AMIA Verona S.p.A.

La committente, effettuate le necessarie verifiche, adotterà i provvedimenti occorrenti.

ART. 7 - PROCEDURE DI CONFERIMENTO E DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO RICHIESTI

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione del rifiuto, secondo le prescrizioni della legislazione vigente.

Sarà cura dell'appaltatore predisporre l'idoneo formulario acquisendo le specifiche informazioni dall'Ufficio Amia competente, dopo l'aggiudicazione.

L'appaltatore successivamente al conferimento presso il sito indicato per i CER 20.01.32 e CER 20.01.10, dovrà anticipare copia leggibile del formulario di identificazione del rifiuto (completo del peso accettato a destino) al seguente indirizzo e-mail **logistica@amiavr.it** entro dieci giorni lavorativi dalla relativa transazione in modo tale da permettere alla committente la relativa registrazione sul registro di carico e scarico. La copia del formulario anticipata via mail dovrà

pervenire preferibilmente al Comune di Verona il giorno successivo allo scarico e comunque non oltre i termini di legge.

ART. 8 – ORARIO DI RITIRO

I ritiri delle pile esauste CER 20.01.32, dei medicinali scaduti CER 20.01.33 e dei toner CER 08.03.18 dovranno avvenire nell'orario di apertura delle attività commerciali dove sono dislocati i contenitori; per quanto riguarda lo scarico degli stessi rifiuti ci si dovrà attenere agli orari fissati dagli impianti di destinazione e verranno comunicati a seguito dell'aggiudicazione.

ART. 9 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare annualmente:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore (da indicare a richiesta) e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio (solo in caso di appalto prestato in ambito esterno alla sede operativa dell'aggiudicataria)

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 10 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato ad Amia prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. ogni altro e diverso obbligo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

ART. 11 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 12–FATTURAZIONI E PAGAMENTI

E' necessario prima dell'invio della fattura a: amministrazione@amiavr.it, inviare un report con allegata la pre – fattura del servizio svolto al seguente indirizzo mail: commerciale@amiavr.it. In tale report dovrà comparire il numero di CIG.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136. Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG. I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;
- report relativo al materiale avviato a recupero.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

ART. 13 – REVISIONE DEI PREZZI

Non sono ammesse revisioni del prezzo pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale.

ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 15 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

ART. 16 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del dlgs 50/2016 e successive modificazioni intervenute.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, la stessa deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc .

ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e smi. Per la costituzione della cauzione definitiva trovano applicazione le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 20 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 21-VERIFICHE E PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Amia ha facoltà, attraverso propri funzionari, di controllare che il servizio sia svolto in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato. Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Ritiro dei materiali in ritardo rispetto alla cadenza contrattuale	Art. 3	€/giorno/utenza 15,00
Mancato ritiro del rifiuto rispetto al programma richiesto	Art. 3	€/viaggio200,00
Mancata consegna quarta copia formulario al produttore (tale sanzione verrà applicata dal 91° giorno)	Art. 7	€/giorno 500,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 22 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore
Reiterati inadempimenti di cui al precedente art. 21 in numero superiore a tre
Inosservanza delle norme prescritte in materia ambientale, delle norme relative ai contratti di lavoro del personale impiegato nell'appalto ed in materia assicurativa e di sicurezza, delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 ore fatta eccezione per i casi di provata forza maggiore.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente adotterà il seguente iter:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di risoluzione contrattuale, il Committente provvederà a incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'impresa appaltatrice e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 23 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

ART. 24 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo della piena osservanza dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, stabiliti dal T.U.81/08. A tal fine s'impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

La ditta appaltatrice è tenuta alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni e, tra l'altro, di quelle previste dal D.Lgs. n° 81/08 e ss. mm. ed ii.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 27 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

IL R.U.P

Dott. Diego Testi